

*Il Prefetto della Provincia di Vercelli*

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 1 marzo 2019, con la quale la RCS Sport – con sede in Milano – Via Rizzoli, 8 – ha richiesto, tra l'altro, la sospensione temporanea della circolazione sulle strade interessate al transito della gara ciclistica denominata **“102° Giro d'Italia”** che attraverserà alcuni punti di questa Provincia nella **“15ª tappa”**, prevista per la giornata di **domenica 26 maggio 2019**, con partenza da IVREA (TO) ed arrivo a COMO.

**VISTO** il provvedimento autorizzativo prot. n. 12957 in data 20.5.2019, rilasciato dalla Area Lavori pubblici-Protezione Civile-Vigilanza Stradale-Trasporti-Sua della Provincia di Vercelli, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della citata competizione denominata **“102° Giro d'Italia – 15ª tappa”**, che prevede il passaggio sul territorio della provincia di Vercelli nei Comuni di **CARISIO, FORMIGLIANA, BALOCCO, BURONZO, SAN GIACOMO VERCELLESE, ARBORIO, GHISLARENGO**, come da programma della manifestazione;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

**VISTA** la circolare n. 300/A/1/43384/116/1 in data 17 giugno 2003 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai sensi della quale, per la particolare natura della manifestazione (gara internazionale e a tappe) e su richiesta degli organizzatori, è possibile disporre la sospensione temporanea della circolazione, in ciascun punto del percorso, per una durata superiore a quindici minuti;

**RILEVATO** che nella suddetta istanza, la RCS Sport, ente organizzatore dell'evento, “considerata l'importanza che la manifestazione riveste a carattere internazionale” e per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa, ha chiesto “specifica deroga affinché la chiusura al traffico sia disposta fino al passaggio del Fine Corsa anche oltre i quindici minuti previsti dalla predetta circolare del 17 giugno 2003”;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, la sospensione della circolazione sui tratti di strada interessati dalla gara ciclistica, allo scopo di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica, in linea con le suddette disposizioni;

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;



## *Il Prefetto della Provincia di Vercelli*

### **ORDINA**

- la sospensione temporanea della circolazione, sino al termine della competizione, nella giornata di **domenica 26 maggio 2019** per tutto il percorso ricompreso nel territorio della provincia di Vercelli, così come specificato nel provvedimento di autorizzazione della Provincia in premessa indicato e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante della presente ordinanza, secondo le seguenti modalità:
  - la chiusura al traffico, in ciascun punto del percorso, avrà durata superiore ai 15 minuti, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – n. 300/A/1/43384/116/1 in data 17 giugno 2003 punto 3.2.2, trattandosi di gara di importanza internazionale;
  - la sospensione della circolazione avverrà a decorrere da due ore prima del previsto passaggio della corsa (vedi crono tabella – alla media più veloce), in entrambi i sensi di marcia, con progressiva riapertura dopo 5 minuti dal transito del veicolo di chiusura recante il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.
- Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
  - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
  - è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicato;
  - è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
  - è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni l'attraversamento della strada;
- Ferma restando la facoltà delle Forze di Polizia presenti di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, nonché la facoltà di impartire ulteriori disposizioni per sopperire ad eventuali e imprevedibili contingenze, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli specificatamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
- Gli Organi di Polizia sono incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.





## *Il Prefetto della Provincia di Vercelli*

- La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo 285/92, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti nonché secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 dicembre 2007.
- La RCS Sport, organizzatrice della competizione, predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.
- Durante lo svolgimento della gara dovranno essere presenti incaricati dell'organizzazione al fine di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo, nonché adottare urgenti provvedimenti intesi alla loro eliminazione e, se del caso, sospendere la gara.
- Gli Agenti della Forza Pubblica incaricati dei servizi di vigilanza potranno intervenire anche con la sospensione della gara nell'ipotesi di condizioni climatiche particolarmente avverse o, comunque, in presenza di improvvise situazioni di rischio di qualsiasi genere.
- Il Questore di Vercelli ed il Responsabile del Comitato organizzatore RCS Sport, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.
- L'Agenzia per la Mobilità Piemontese, di concerto con la Provincia di Vercelli, vorrà provvedere ad impartire le opportune disposizioni alle aziende che gestiscono il Trasporto Pubblico Locale per le necessarie variazioni e deviazioni di esercizio in relazione alla chiusura del traffico veicolare disposta con il presente provvedimento;
- Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata dagli organizzatori e da ogni altro ente o istituzione coinvolti, avendo cura di indicare le direttrici alternative, avvalendosi anche di comunicati sui mezzi di informazione, nonché di strumenti di diffusione fonica.

Vercelli, data del protocollo

  
IL PREFETTO  
(Tortora)